CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

del 17 luglio 2006

sull'applicazione provvisoria dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE

(2006/610/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou, il 23 giugno 2000 [1] (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE») e modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (di seguito «accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE») [2],

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») [3],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE non entrerà in vigore fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti costituzionali di ogni Stato membro a norma dell'articolo 93 dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(2) Con la decisione n. 5/2005 [4], il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie applicabili dalla data della firma alla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE.

(3) Conformemente all'articolo 2 della decisione n. 5/2005 gli Stati membri e la Comunità sono invitati ad adottare le opportune disposizioni per attuare le misure transitorie.

(4) In data 2 giugno 2006, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 definito nell'allegato I *ter* dell'accordo di partenariato ACP-CE.

(5) Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno raggiunto un consenso su un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari agli Stati ACP e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM) forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013. Detto accordo non entrerà in vigore prima che tutti gli Stati membri l'abbiano adottato secondo le norme costituzionali proprie di ciascuno di essi.

(6) Alcune disposizioni dell'accordo interno dovrebbero essere applicate in via transitoria fino alla sua entrata in vigore,

DECIDONO:

Articolo 1

Le seguenti disposizioni dell'accordo interno relativo al 10º Fondo europeo di sviluppo (di seguito «FES») continuano ad applicarsi provvisoriamente a decorrere dall'adozione della presente decisione:

1) l'articolo 1, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 8 e 9, nella misura in cui il Consiglio adotti la ripartizione definitiva del contributo della Romania e della Bulgaria e stabilisca la ponderazione definitiva dei loro voti così come le nuove regole di maggioranza qualificata e minoranza di blocco dopo la loro adesione all'UE, conformemente all'accordo interno;

2) l'articolo 10 ai fini dell'adozione del regolamento di applicazione, del regolamento finanziario e, fra l'altro, dell'istituzione del comitato FES nonché del comitato del fondo investimenti in riferimento agli articoli 8 e 9.

[1] GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
[2] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
[3] GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
[4] GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa resta in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo interno, salva una proroga ulteriormente decisa dai rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

A nome dei governi degli Stati membri
Il presidente
E. TUOMIOJA